



CITTÀ DI ISCHIA

Provincia di Napoli

Originale Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 60 del 28/12/2010

Oggetto: RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE E CONSEGUENTI ADEMPIMENTI EX ART.3, COMMI 27 - 33, LEGGE 244/2007.

L'anno **duemiladieci**, addì **ventotto**, del mese di **dicembre**, alle ore **15,30**, nel salone consiliare della Casa Comunale, previo recapito di appositi inviti, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione - convocazione.

Cognome e Nome	Presenti	Cognome e Nome	Presenti
FERRANDINO GIUSEPPE	Si	FERRANDINO GIOVANNI	Si
FERRANDINO VINCENZO	Si	D'AMBRA GUGLIELMO	Si
ZABATTA VINCENZO	No	SORRENTINO GIOVANNI	Si
TRANI GIANLUCA	Si	FERRANDINO PAOLO	Si
MIGLIACCIO PASQUALINO	No	IANNOTTA SANDRO	No
FERRANDINO CIRO	Si	CONTE DAVIDE	No
MAZZELLA GIOSUE'	Si	MONTAGNA LUCA	Si
BERNARDO CARMINE	Si	MATTERA LUIGI	Si
AMBROSINO ROSA	Si	SCOTTI GENNARO	Si
DI MEGLIO GIUSEPPE	No	PIRICELLI ANTONIO	Si
DI MEGLIO ISIDORO	Si		

Totale Presenti **16** Totale Assenti **5**

Il Presidente pone in discussione l'argomento iscritto al punto n.6) all'o.d.g., ad oggetto: " Ricognizione delle Società Partecipate e conseguenti adempimenti ex art.3, commi 27 – 33, Legge 244/2007".

omissis

Esaurita la discussione **il Presidente** invita il civico consesso a votare la proposta di delibera.

La votazione così eseguita dà il seguente risultato:

Presenti e votanti N.16

Voti favorevoli N.11 (Giseppe Ferrandino, Vincenzo Ferrandino, Gianluca Trani, Giosuè Mazzella, Carmine Bernardo, Rosanna Ambrosino, Isidoro Di Meglio, Guglielmo D'Ambra, Giovanni Ferrandino, Luca Montagna, Antonio Piricelli).

Voti astenuti n.5 (Ciro Ferrandino, Giovanni Sorrentino, Paolo Ferrandino, Luigi Mattera, Gennaro Scotti)

C00060

Risultano assenti i consiglieri: Pasqualino Migliaccio, Vincenzo Zabatta, Giuseppe Di Meglio, Sandro Iannotta, Davide Conte.

Il Presidente proclamata l'esito della votazione, dichiarando approvata la proposta di deliberazione.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008) ha dettato nuove disposizioni riguardanti le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001;
- che l'art. 3, comma 27 dispone che suddette amministrazioni al fine di tutelare la concorrenza ed il mercato non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente od indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. E' sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società;
- che l'art. 3, comma 28 dispone che l'assunzione di nuove partecipazioni ed il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo elettivo con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27;
- che entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della Legge Finanziaria 2008, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 29, ovvero entro il 30 giugno 2009, le amministrazioni pubbliche, di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27;
- che il termine di diciotto mesi è stato rettificato dall'art. 71 della legge 18/06/2009, n. 69 in trentasei mesi per cui gli adempimenti di cui sopra sono prorogati al 31 dicembre 2010;

CONSIDERATO che sono stati individuati i seguenti riferimenti normativi che hanno costituito, unitamente ai concetti fondamentali sopraindicati, gli elementi discriminanti per la valutazione del mantenimento o dismissioni delle partecipazioni societarie:

- art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267: "Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo";
- art. 13, comma 1, del D.L.vo 267/2000: "Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona ed alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze";
- art. 112, comma 1, del D.L.vo 267/2000: "Gli Enti Locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle autonomie locali";

ATTESO che, alla luce anche della riforma del titolo V della Costituzione, manca nel nostro ordinamento una elencazione precisa ed esaustiva delle attività istituzionali affidate

agli enti locali e che, pertanto, la verifica circa la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per mantenere le partecipazioni nelle società deve riguardare la natura delle attività svolte, ovvero attività poste in essere per rispondere ai bisogni della collettività, per erogare servizi fruibili direttamente dai cittadini che fanno parte della comunità locale (servizi pubblici locali); attività finalizzate a sostenere la migliore realizzazione, sul piano operativo, degli scopi istituzionali dell'amministrazione, strumentali a consentire all'ente l'erogazione dei servizi ai cittadini ovvero a garantire il proprio funzionamento (servizi strumentali); mentre, al contrario, devono considerarsi vietate attività che esulano dalle finalità istituzionali sopra delineate, quali ad esempio finalità di lucro slegate dal contesto territoriale di riferimento, ovvero finalità esclusive di natura prettamente commerciale ed imprenditoriale;

LETTA la circolare dell'ANCI del 3 novembre 2010;

DATO ATTO che il Comune di Ischia rientra tra le amministrazioni pubbliche noverate all'art. 1, comma 2 del D. Lgs. 165/2001 ed è pertanto tenuto ad osservare la sopra citata disciplina;

RITENUTO di dover effettuare la ricognizione di cui al sopra richiamato articolo 3, comma 27, Legge n. 244/2007 al fine di appurare se esiste la finalità istituzionale nell'oggetto sociale delle aziende sopra evidenziate;

CONSIDERATO che il Comune di Ischia detiene le seguenti partecipazioni dirette in società:

DENOMINAZIONE	SEDE	PARTECIPAZIONE
Ischia Ambiente S.p.A.	Via Acquedotto 28, Ischia	100%
Ischia Risorsa Mare s.r.l.	Via lasolino, 1, Ischia	100%
Genesis s.r.l.	Via dello Stadio 28/30/32, Ischia	51%
ASMENET Campania soc.cons.a r.l.	Via G. Porzio, Napoli	€ 1.861,00 su cap.soc. 400.000,00 sottoscritto 110.710,00

DATO ATTO che:

- oggetto sociale della società Ischia Ambiente spa è la gestione dei servizi di pubblica utilità nei settori tra l'altro della raccolta, trasporto e trattamento rifiuti solidi urbani; spazzamento manuale e meccanico di strade in genere e piazze; manutenzione e pulizia di parchi e giardini pubblici, nonché di piante ed alberi dell'arredo urbano; manutenzione e pulizia di immobili ed aree comunali e di enti pubblici e privati; gestione di servizi cimiteriali;
- oggetto sociale della società Ischia Risorsa Mare srl è la gestione dei porti turistici e commerciali nonché di approdi e specchi di acqua per l'ormeggio dei natanti, navi ed imbarcazioni da diporto; inoltre l'attività di promozione ed organizzazione manifestazioni ed eventi nell'ambito delle attività connesse con lo sviluppo e la promozione turistica del territorio; di sviluppo e promozione turistica del territorio di Ischia, posta in essere mediante l'acquisizione, gestione e manutenzione di beni e servizi attinenti alle attività termali in genere;
- oggetto sociale della società Genesis srl è l'attività di servizi a favore di enti pubblici locali riferiti direttamente o indirettamente alla gestione del patrimonio, dei tributi locali e di tutte le entrate proprie dell'ente locale;
- oggetto sociale della società consortile ASMENET Campania soc.cons.a r.l. è l'attività consortile di realizzare centri di servizi territoriali che garantiscano la diffusione dei servizi innovativi; sostenere il processo di erogazione di servizi di E-government degli enti locali della Regione Campania attraverso la messa a disposizione ai medesimi di risorse tecnologiche e di know how specialistico; sostenere gli associati nell'introduzione delle innovazioni tecnologiche e gestionali e nell'attivazione di

politiche di sviluppo ecocompatibili; nella propria attività la società persegue la ricerca delle economie di scala necessarie a rendere efficiente e realizzabile l'erogazione agli enti locali dei servizi infrastrutturali, formativi e di supporto alle decisioni e, contemporaneamente, ai cittadini e alle imprese i servizi di e-government;

RICHIAMATO quanto prescritto nello Statuto Comunale, in particolare all'art. 1 ove è espresso che il Comune di Ischia è stazione di cura, soggiorno e turismo, centro climatico, idro-termo-balneare, all'art.4 ove è espresso riguardo alle funzioni del comune che è riconosciuto carattere prioritario alla tutela ed alla valorizzazione delle risorse ambientali, paesaggistiche e turistiche, nonché alla salvaguardia delle sorgenti termali; l'azione programmatico-amministrativa deve essere indirizzata eminentemente al potenziamento dell'economia turistica e termale; il comune promuove lo sviluppo del territorio salvaguardandone le peculiarità ambientali, insieme agli altri comuni e all'Azienda di promozione turistica, con iniziative rivolte al mercato turistico nazionale, europeo ed extraeuropeo tese a valorizzare le caratteristiche di località a vocazione turistica internazionale;

LETTO quanto espresso dalla Corte dei Conti Lombardia nella deliberazione n.48/pareri/2008 che nel rimarcare che *"le iniziative economiche di tipo pubblicistico non devono impingere con la libera esplicazione del mercato concorrenziale rimesso all'iniziativa economica privata e, nel contempo, devono essere circoscritte ad effettive necessità istituzionali degli enti territoriali, strettamente connesse con la caratterizzazione degli enti locali quali enti a fini generali, ma ad ambito territoriale circoscritto alla comunità degli amministrati"* si esprime per la validità del divieto per società che si prefiggono scopi prettamente industriali e commerciali (dalla progettazione, costruzione e gestione di scali ferroviari, aree logistiche e poli merci sul territorio nazionale, al trasporto e noleggio di mezzi stradali e ferroviari, alla realizzazione di servizi telematici e telefonici, fino alla progettazione e realizzazione di aree verdi) se questi ultimi prevalgono sul pubblico interesse;

ATTESO che:

- secondo alcuni pareri interlocutori della Corte dei Conti va verificato in maniera specifica la costituzione di una società fra enti locali per la progettazione, sviluppo e realizzazione di impianti di produzione di energia rinnovabile (Corte dei Conti Lombardia, 15/09/2010 n.861); la costituzione di una società mista per la gestione di un interporto (Corte dei Conti Veneto, delibera 5/2009/PAR) e l'adesione al capitale sociale di una banca di credito cooperativo (Corte dei Conti Piemonte, delibera 33/2008/PAR);
- secondo la circolare dell'ANCI del 3 novembre 2010 la norma (comma 27, come modificato dall'art.18 del D.L. n.185/2008, conv. in legge n.2/2009) sancisce che è sempre ammessa la costituzione di società (e la detenzione di partecipazioni in esse) "che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici" per cui risultano espressamente escluse dai divieti in questione le società di gestione dei servizi pubblici locali (compresi nell'espressione servizi di interesse generale);

RILEVATO che le società Ischia Ambiente S.p.A., Genesis s.r.l., ASMENET Campania soc.cons. a r.l. svolgono attività rientranti nelle finalità istituzionali dell'ente e, pertanto, non sussiste l'obbligo di avviare le procedure per la loro cessione previsto dall'articolo 3, commi 27 e 28, della legge n. 244/2007;

RITENUTO, quindi, sussistere i presupposti di cui al comma 27 dell'articolo 3 della Legge n. 244/2007, per il legittimo mantenimento delle partecipazioni societarie nelle società Ischia Ambiente S.p.A., Genesis s.r.l., ASMENET Campania soc.cons. a r.l., dal

momento che le sopra citate società svolgono attività di produzione di beni e servizio di interesse generale e necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;

VISTI, inoltre, i commi dal n.29 al n.32 del citato articolo 3 della legge n. 244 del 24.12.2007;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

VISTO l'art. 42 del succitato D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il regolamento di Contabilità e lo Statuto dell'Ente;

CON undici voti favorevoli e cinque voti astenuti (Ciro Ferrandino, Giovanni Sorrentino, Paolo Ferrandino, Luigi Mattera, Gennaro Scotti), resi dai consiglieri presenti e votanti;

d e l i b e r a

- Autorizzare, ai sensi dell'articolo 3, commi 27 e 28 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria per il 2008) il mantenimento di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Ischia nelle società di cui al seguente prospetto, che svolgono attività di produzione di servizi di interesse generale e di servizi necessari per il perseguimento delle attività istituzionali del Comune medesimo:

DENOMINAZIONE	SEDE	% DI PARTECIPAZIONE
Ischia Ambiente spa	Via Acquedotto 28, Ischia	100%
Genesis s.r.l.	Via dello Stadio 28/30/32, Ischia	51%
ASMETNET Campania soc.cons.a r.l.	Via G. Porzio, Napoli	€ 1.861,00 su cap.soc. 400.000,00 sottoscritto 110.710,00

- Provvedere a formulare riguardo la partecipazione nella società Ischia Risorsa Mare srl con sede in Ischia alla via lasolino n.1, quota di partecipazione pari al 100%, tenuto conto di quanto espresso nello statuto comunale opportuna e circostanziata richiesta di parere in merito alla Sezione Regionale Campania della Corte dei Conti.
- Di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio dei Revisori dei Conti ed ad altri organi ed uffici interessati, alla competente Sezione regionale della Corte dei Conti.

Inoltre,

Su proposta del Presidente, con successiva e separata votazione, resa per appello nominale

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con undici voti favorevoli e cinque voti astenuti (Ciro Ferrandino, Giovanni Sorrentino, Paolo Ferrandino, Luigi Mattera, Gennaro Scotti), resi dai consiglieri presenti e votanti;

d e l i b e r a

- dichiarare il presente deliberato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.L.vo 18.08.2000, n.267.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

li

[Large diagonal line crossing out the section]

IL DIRIGENTE
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Dr. Antonio Bernasconi

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole/sfavorevole per il seguente motivo

li

[Large diagonal line crossing out the section]

II RESPONSABILE DELLA 1ª AREA
II SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Pag. Salvatore Marino

VISTO IL DIRIGENTE
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Dr. Antonio Bernasconi

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole/sfavorevole per il seguente motivo

li

[Large diagonal line crossing out the section]


II RESPONSABILE DELLA 1ª AREA
II SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Pag. Salvatore Marino

VISTO IL DIRIGENTE
II DIRIGENTE
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Dr. Antonio Bernasconi

Del che il presente verbale, che, letto e confermato viene sottoscritto come all'originale.

Il Presidente

Avv. DI MEGLIO SIDORO



Il Segretario Generale

DOTT. GIOVANNI AMODIO




Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 22/05/2018

Il Messo Comunale



Il Segretario Generale
DOTT. GIOVANNI AMODIO



ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione, è divenuta esecutiva il _____

Il Segretario Generale
DOTT. GIOVANNI AMODIO